

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VITTORIO DE SICA"

Distretto 33-Cod Mecc. NAIC87400E-Direzione Amm.va Tel-Fax 081/7734917-
Succursale 0817742140 - Codice Fiscale 80160310639__

Via De Carolis, 4 -80040 VOLLA (Napoli) e__mail: naic87400e@istruzione.it –
naic87400e@pec.icsdesica.it - Sito www.istitutocomprensivodesica.gov.it

Con L'Europa, investiamo nel Vostro Futuro

Volla, 18/03/2021

COMUNICAZIONE N.

AI DOCENTI:

- SCUOLA PRIMARIA
- SCUOLA SEC. DI I GRADO

OGGETTO: AMMISSIONE DEGLI ALUNNI

Approssimandosi la fine dell'a. s. e con essa la necessità di ammettere o non un alunno alla classe successiva (o, per analogia, alla prosecuzione scolastica in un altro grado di scuola), si richiama l'attenzione dei docenti su quanto segue:

"Didattica a distanza, non si può bocciare l'alunno per scarso rendimento"

(Il Sezione TAR Piemonte, sentenza n. 533, depositata il 14/9/2020)

La sentenza prende avvio dall'**Ordinanza Ministeriale n. 11/2020** che, nel dettare le regole eccezionali per lo svolgimento della didattica a distanza, **non contempla**, tra le

ipotesi di non ammissione alla classe successiva, le carenze e lo scarso impegno prestato, durante il periodo del lockdown, violando l'art. 3 dell'Ordinanza che, al contrario, ha circoscritto la possibilità di non ammettere uno studente alla classe successiva solo in ipotesi eccezionali, nella specie non ricorrenti poiché dal verbale del Consiglio di Classe impugnato era emerso che *"l'alunno non era stato ammesso alla classe della scuola secondaria di I grado, in ragione del suo inadeguato rendimento scolastico, peggiorato durante il secondo quadrimestre a causa della scarsa partecipazione alle attività di didattica a distanza e dello scarso impegno nello svolgimento dei compiti a casa"*.

A tal proposito si sottolinea che l'Ordinanza n. 11, in applicazione del DL n. 22/2020, disciplina la valutazione finale degli alunni per l'a. s. 2019/2020, disponendo anche il recupero degli apprendimenti.

Più nel dettaglio, ha disposto che:

- a) Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a 6/10 in una o più discipline che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione, salvo in tal caso la predisposizione da parte della scuola di un piano personalizzato di apprendimento per le materie insufficienti (art. 3, c. 4 e 5);
- b) La non ammissione può essere disposta soltanto qualora i docenti del Consiglio di classe *"non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche, ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico"* (art. 3, comma 7), ovvero in ipotesi di esclusione dagli scrutini, ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (art. 3, c. 8).

Ne consegue che, per il collegio amministrativo, la non ammissione dell'alunno alla classe successiva non rientra in nessuna delle ipotesi indicate dall'Ordinanza

Ministeriale n. 11/2020, le quali rappresentano un'eccezione rispetto alla regola generale dell'ammissione e, per l'effetto, costituiscono disposizioni di stretta interpretazione (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 31.07.2020, numeri 603 e 604).

Nella specie, infatti, la norma riconosce al Consiglio di classe la possibilità di non ammettere l'alunno alla classe successiva, solo nel caso in cui lo studente stesso non risulti oggettivamente valutabile per l'indisponibilità di elementi necessari o se tale situazione sia determinata dal non aver "in toto" frequentato le attività scolastiche, sin dal primo quadrimestre o dall'averlo fatto solo in misura "sporadica".

Una differente interpretazione, dunque, colliderebbe con l'art. 3, c. 4 dell'Ordinanza di riferimento che introduce, invece, il principio dell'ammissione alla classe successiva in caso di voti inferiori a 6/10 *"in una o più discipline"*, dato che andrebbe ad annullare la natura eccezionale delle ipotesi in cui l'ordinamento ha consentito, stante la condizione emergenziale in cui si è svolto l'a. s. 2019-2020, la bocciatura degli studenti. Nello specifico, la legge, come già detto, impone che l'ammissione degli studenti della secondaria di I grado alla classe successiva o all'esame conclusivo del I ciclo costituisca la regola generale, derogabile soltanto ove risultino condotte rilevanti sul piano disciplinare (ai sensi dell'art. 4, c. 6, DPR n. 249/1998, n. 249), ovvero laddove si riscontri una parziale o mancata acquisizione da parte dell'alunno dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

In tale ultima ipotesi, affinché il consiglio di classe, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, possa, legittimamente, rifiutare l'ammissione dell'alunno alla classe successiva, occorre una decisione espressa, corredata da **"adeguata motivazione"**, dovendosi indicare, per norma, le ragioni per le quali, considerata la posizione del singolo studente, non possa operare la regola generale, ossia di prosecuzione del percorso di studi con l'ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo.

Assume, inoltre, rilevanza la norma, laddove impone al Consiglio di classe di attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, una volta rilevate, all'esito delle valutazioni periodiche o finali degli alunni, carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

E' bene, altresì, precisare che la legge fa riferimento non soltanto alle valutazioni periodiche in corso di anno scolastico, ma anche alle valutazioni finali, "cioè quelle al termine del secondo quadrimestre".

Ciò evidenzia la necessità che il Consiglio di classe attivi i percorsi di recupero, una volta accertata una carenza nell'acquisizione dei livelli di apprendimento riferita al singolo studente, non soltanto nel corso dell'anno scolastico, all'esito della valutazione periodica negativa riportata dall'alunno, ma anche successivamente, tenendo conto della "valutazione finale" negativa all'uopo espressa (Consiglio di Stato - Sez. VI, 26 giugno 2020, n. 4107).

La valutazione finale, infatti, anche se negativa, in quanto tesa ad evidenziare eventuali carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline da parte dell'alunno, non giustifica, di per sé, la mancata ammissione alla classe successiva, ma impone, in ogni caso, di verificare se le carenze rilevate al termine dell'anno scolastico possano, comunque, essere recuperate dall'alunno successivamente mediante strategie di intervento all'uopo da attivare. Solo se tale verifica si concluda negativamente, allora, potrà disporsi la non ammissione dello studente alla classe successiva.

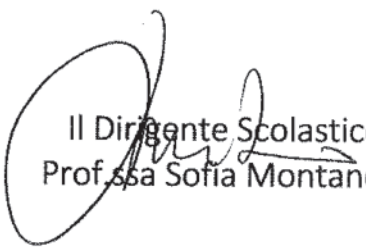
Pertanto, nel caso in cui si ravvisi la necessità di non ammettere un alunno alla classe successiva, occorre necessariamente che la motivazione espressa dal Consiglio di classe dia conto:

- delle specifiche strategie messe in essere per il miglioramento dei livelli di apprendimento, una volta che sono state rilevate le carenze dell'alunno

nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, anche in corso d'anno;

- dell'esito negativo del percorso di recupero, organizzato tempestivamente e rivolto al superamento delle carenze rilevate;
- dell'impossibilità di recuperare le carenze rilevate.

Nella specie di riferimento, il Consiglio di classe non aveva organizzato adeguati percorsi di recupero specificatamente volti a consentire al ragazzo di migliorare i propri livelli di apprendimento e, inoltre, non aveva congruamente motivato le ragioni per le quali l'alunno non potesse recuperare le carenze rilevate mediante strategie di intervento programmabili successivamente, anche durante la frequentazione della classe successiva.


Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sofia Montano

~~Aggiunge per fornire il proprio contributo~~